



# *Il Ministro della Giustizia*

**di concerto con il Ministro per gli Affari Europei**

Visto l'art.15 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2007 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

visto l'art.26 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

precisato che il procedimento per l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate nonché delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate in Italia, di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206, non è finalizzato ad un riconoscimento o ad altra forma di regolamentazione di attività professionali non specificamente oggetto di previsione normativa ma è unicamente rivolto alla individuazione degli enti associativi che, in possesso dei requisiti richiesti per l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative o associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle professioni o delle attività nell'area dei servizi non intellettuali non regolamentate, possono essere sentite sulle proposte di piattaforme comuni di cui all'art.4 lett. n) del medesimo decreto legislativo;

precisato quindi che l'ambito di intervento delle associazioni in esame è limitato alla mera attività consultiva in sede di elaborazione di proposte in materia di piattaforme comuni quando la materia interessa attività professionali non regolamentate in Italia;

visto il decreto del direttore generale del 2 luglio 2010 con il quale si è provveduto alla istituzione dell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate di cui all'art. 26 del d. lgs. n. 206/2007 nonché alla istituzione del registro nel quale deve essere indicata la data in cui sono pervenute le domande di annotazione;

vista l'istanza proposta, ai sensi del comma quarto dell'art.26 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n.206, dal Collegio Operatori Shiatsu, pervenuta in data 23 giugno 2008, con la quale è stata chiesta l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative sul territorio nazionale delle professioni non regolamentate in Italia;

vista la documentazione trasmessa dall'istante Collegio Operatori Shiatsu in allegato alla domanda di annotazione nonché la documentazione integrativa trasmessa;

visto il parere reso dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro in data 27 settembre 2012 e pervenuto il 29 ottobre 2012;

ritenuto che sussistono i requisiti previsti dall'art.26, comma terzo, del decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 per l'annotazione dell' istante Collegio Operatori Shiatsu nell'elenco sopra indicato;

ritenuto di dovere accogliere la domanda;

### DECRETA

L'annotazione del Collegio Operatori Shiatsu con sede in Rimini, Via Plava 4.

L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

La associazione è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti e dei dati comunicati ai fini dell'annotazione


Il Ministro della Giustizia si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti con la precisazione che l'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui al comma terzo del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n.206 nonché la inosservanza degli obblighi di cui al decreto del direttore generale del 2 luglio 2010 comporterà la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Roma, - 5 DIC. 2013

Il Ministro della Giustizia  
Annamaria Cancellieri



Il Ministro per gli Affari Europei  
Enzo Moavero Milanesi



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Per copia conforme all'originale

Roma, 12/3/2014.....

IL FUNZIONARIO

